

Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all'ingresso in strutture residenziali.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per l'accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all'ingresso in strutture residenziali.
2. Il Comune di Venezia eroga a favore della persona che ne ha titolo (di seguito denominata "beneficiario") un contributo economico per il pagamento della retta alberghiera nelle strutture residenziali di cui alla normativa regionale di riferimento.
3. Il conseguimento delle finalità del presente regolamento spetta ai Servizi competenti del Comune di Venezia.

Art. 2 - Tipologia delle prestazioni

1. Il Comune di Venezia eroga al beneficiario prestazioni economiche per il pagamento della retta alberghiera in strutture residenziali ad integrazione delle sue risorse economiche su presentazione della documentazione di cui all'articolo 5.
2. La prestazione economica si configura come anticipazione, e pertanto soggetta a restituzione, nei seguenti casi:
 - a) in attesa del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non ancora percepita con documentazione che attesti l'avvenuto deposito della domanda e subordinatamente alla sottoscrizione di atto formale di impegno alla restituzione del relativo importo;
 - b) nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di beni immobili o goda di usufrutto; in questo caso è necessaria la iscrizione di ipoteca in favore del Comune di Venezia su tali beni come indicato al successivo articolo 11.
3. La prestazione economica può inoltre configurarsi come anticipazione, previa istruttoria e autorizzazione dei responsabili dei Servizi competenti, nelle more della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno (Legge 9 gennaio 2004, n. 6 *"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"* e s.m.i.); in questo caso non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
4. La procedura d'ufficio di cui al comma 3 è applicabile qualora si renda necessario attivare strumenti di protezione e di tutela in favore del beneficiario che si trova in condizione di grave disagio e comporta l'attivazione della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno a favore del beneficiario su istanza dei Servizi competenti ai sensi dell'articolo 406 comma 3 del codice civile.

Art. 3 - Beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi le persone residenti nel Comune di Venezia che si trovano nella seguente condizione:

- a) **persone anziane non autosufficienti**: le persone che hanno compiuto 65 anni affette da patologie croniche e/o degenerative certificate che comportano forme di dipendenza assistenziale e che necessitino di una risposta residenziale, in strutture accreditate, autorizzata dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale (di seguito denominata UVMD) o dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare Ospedaliera (di seguito denominata UVMO);
- b) **persone disabili**: le persone in età compresa tra i 18 e 64 anni con disabilità certificata temporanea o permanente, che presentano cioè una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di perdita anche parziale di autonomia personale secondo quanto previsto dall'articolo 3 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e s.m.i., e che necessitino di collocazione residenziale in strutture accreditate;
- c) **persone con problemi di salute mentale**: le persone in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda ULSS cui fa riferimento il Comune di Venezia che, a causa di una malattia mentale certificata, abbiano perduto, anche transitoriamente, le abilità necessarie a vivere in totale autosufficienza e che necessitino di collocazione residenziale in strutture accreditate.

CAPO II

Modalità di accesso alla prestazione economica

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:

- a) ultima residenza anagrafica nel Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e s.m.i. e dell'art. 13 bis della Legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "*Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1996/1998*" e s.m.i.;
- b) autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente UVMD/UVMO e rilascio di impegnativa di residenzialità, con esclusione per l'accesso alle strutture per persone con disabilità di cui all'allegato B della Deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 "*L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.*" e s.m.i., per le quali è richiesta l'autorizzazione del Servizio Competente.
- c) certificazione ISEE ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).*" e s.m.i., inferiore o pari all'importo ISEE di riferimento determinato dalla Regione Veneto di anno in anno per l'erogazione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare di basso bisogno

assistenziale (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1338 del 30 luglio 2013 “*Revisioni delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi regionali (cd. extra-LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione dell’Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 e DGR 37/CR del 3 maggio 2013).*” e s.m.i.).

2. È elemento ostativo all'accesso alla prestazione economica, eccetto che per i ricoveri temporanei di cui all'articolo 8 comma 4 e articolo 9 comma 3 del presente Regolamento, l'aver donato beni mobili o immobili nei tre anni precedenti in quanto, ai sensi dell'art. 437 del codice civile, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante entro il valore della donazione.

Art. 5 - Domanda di prestazione economica

1. La domanda di prestazione economica deve essere indirizzata ai Servizi competenti del Comune di Venezia su apposita modulistica reperibile presso gli Sportelli Unici Integrati Distrettuali o nel sito web del Comune di Venezia.

2. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

- a) dal beneficiario o, se questo si trova nella situazione di incapacità cui all'art. 428 del codice civile, da un suo familiare, così come individuato dall'art. 417 del codice civile;
- b) dal tutore/curatore/amministratore di sostegno.

3. La domanda può essere presentata:

- a) presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Venezia;
- b) a mezzo lettera raccomandata indirizzata ai Servizi competenti;
- c) a mezzo PEC mediante invio all'indirizzo: protocollo@pec.comune.venezia.it

4. Alla domanda di prestazione economica vanno allegati i seguenti documenti:

- a) autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente UVMD/UVMO e, per le strutture di cui all'allegato B della DGR n. 84/2007, autorizzazione del Servizio competente;
- b) copia completa della Dichiarazione Sostitutiva Unica e certificazione ISEE del beneficiario;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*” e s.m.i.) della capacità reddituale netta annua del beneficiario derivante da pensione, comprensiva della tredicesima mensilità, e di ogni altra risorsa economica a qualsiasi titolo percepita, riferita all’anno in corso;
- d) copia della certificazione della titolarità di indennità di accompagnamento o, in subordine, documentazione che attesti l’avvenuto deposito della domanda; per quanto attiene le persone con problemi di salute mentale devono essere documentati da un medico competente i motivi che possono determinare l'esonero dalla presentazione di tale certificazione;
- e) in presenza di coniuge, la sua dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione ai sensi del citato DPR 445/2000 e s.m.i.) relativa al reddito annuo lordo come da ultima Certificazione Unica (CU);
- f) copia dell'eventuale decreto di nomina di Amministratore di Sostegno/curatore/tutore o, in subordine, impegno a depositare il ricorso per la nomina di uno dei succitati soggetti entro i termini previsti dalla autorizzazione della UVMD/UVMO, pena la decadenza del contributo; il ricorso deve contenere la richiesta di attribuzione dei poteri di gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del beneficiario anche al fine di garantire l'estinzione

delle anticipazioni di cui all'articolo 2 concesse dal Comune di Venezia al beneficiario al momento del suo inserimento nella struttura residenziale;

- g) atto formale di impegno, da parte di chi presenta la domanda, alla restituzione dell'importo anticipato dal Comune di Venezia al ricevimento del pagamento degli arretrati relativi all'indennità di accompagnamento, nel caso di anticipazione alla persona per il pagamento della retta di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);
- h) copia dell'atto di ipoteca volontaria di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, nel caso di anticipazione alla persona per il pagamento della retta di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b); qualora tali beni si trovino nella disponibilità del beneficiario a titolo di usufrutto, l'ipoteca dovrà essere accesa dal nudo proprietario del medesimo; l'iscrizione di ipoteca non è dovuta per i ricoveri temporanei di cui all'articolo 8 comma 4 e articolo 9 comma 3, e nel caso in cui l'immobile sia adibito a domicilio principale del coniuge o del figlio disabile del beneficiario;
- i) dichiarazione da parte di chi presenta la domanda della non esistenza di donazioni di beni mobili od immobili effettuate dal beneficiario nei tre anni precedenti la domanda medesima, eccetto che per i ricoveri temporanei di cui all'articolo 8 comma 4 e articolo 9 comma 3.

Art. 6 - Iter procedurale per il riconoscimento della prestazione economica

1. I Servizi competenti provvedono a dare risposta scritta sull'esito dell'istruttoria entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.
2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i Servizi competenti procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione sospendendo i termini del procedimento.
3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro 30 giorni dalla data di richiesta, la domanda decade e viene archiviata.

Art. 7 - Decorrenza della prestazione economica

1. Il contributo decorre dalla data di inserimento in struttura.
2. Nel caso in cui il beneficiario sia già inserito in struttura con impegnativa di residenzialità, il contributo decorre dalla data di protocollo della domanda.

Sezione I

Contributo residenzialità persone anziane

Art. 8 - Entità della prestazione economica per persone anziane

1. L'entità della prestazione economica viene calcolata in base alla retta alberghiera di riferimento così come determinata di anno in anno con deliberazione della Giunta Comunale così come previsto dall'articolo 18 lettera a) del presente Regolamento, detratte le risorse economiche del beneficiario calcolate pro die.
2. Le risorse economiche pro die del beneficiario comprendono:
 - a) la somma di:
 - I risorse economiche a qualsiasi titolo percepite al netto delle ritenute (pensioni, rendite...), ivi compresa l'indennità di accompagnamento,

II beni mobili come risultanti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e certificazione ISEE (giacenza media)

b) detratte:

I la quota dei beni mobili che rimane nella disponibilità del beneficiario come determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 18 lettera e) del presente Regolamento,

II solo per le persone anziane senza figli, l'importo forfetario per le piccole spese personali, di cui all'articolo 18 del presente regolamento,

III eventuale quota a disposizione del coniuge e figli a carico del beneficiario in analogia a quanto disposto dall'INPS in materia di reversibilità.

3. Nel caso in cui il beneficiario sia totalmente privo di rete familiare ed impossibilitato ad accedere alle proprie risorse economiche per il pagamento della retta, l'anticipazione di cui all'articolo 2 comma 3 può essere calcolata sulla retta praticata dalla struttura.

4. In caso di ricovero temporaneo disposto dalla UVMD/UVMO per massimo 90 giorni nell'anno solare, ai fini del calcolo della prestazione economica, può essere detratto l'eventuale canone di locazione, laddove il contratto sia intestato al beneficiario, della casa di abitazione come desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e certificazione ISEE.

Sezione II

Contributo residenzialità persone con disabilità

Art. 9 - Entità della prestazione economica per le persone con disabilità

1. L'entità della prestazione economica viene calcolata in base alla retta alberghiera praticata dagli Enti Gestori detratte le risorse economiche del beneficiario calcolate pro die.

2. Le risorse economiche pro die del beneficiario comprendono:

a. la somma di:

I risorse economiche a qualsiasi titolo percepite al netto delle ritenute (pensioni, rendite...), ivi compresa l'indennità di accompagnamento,

II beni mobili desunti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e certificazione ISEE (giacenza media),

b. detratte:

I la quota dei beni mobili che rimane nella disponibilità del beneficiario come determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 18 lettera e) del presente regolamento,

II l'importo forfetario per le piccole spese personali, se dovuto, di cui all'articolo 18 del presente regolamento,

III eventuale quota a disposizione del coniuge e figli a carico del beneficiario in analogia a quanto disposto dall'INPS in materia di reversibilità.

3. In caso di ricovero temporaneo disposto dalla UVMD o dal Servizio competente per le strutture di cui all'allegato B della DGR 84/2007 (massimo 90 giorni nell'anno solare), ai fini del calcolo della prestazione economica, può essere detratto l'eventuale canone di locazione, laddove il contratto sia intestato al beneficiario, come desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e certificazione ISEE.

Sezione III

Contributo residenzialità persone con problemi di salute mentale

Art. 10 - Entità della prestazione economica per le persone con problemi di salute mentale

1. L'entità della prestazione economica viene calcolata in base alla quota di compartecipazione per giornata come individuata ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 494 del 16 aprile 2013 "L. 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review): ulteriori determinazioni nel settore della tutela della salute mentale per l'anno 2013 e seguenti (DGR 2621 del 18 dicembre 2012)." e s.m.i. e degli accordi con l'Azienda ULSS per la definizione della ripartizione tra quota sanitaria e quota di compartecipazione, detratte le risorse economiche del beneficiario calcolate pro die.

2. Le risorse economiche pro die del beneficiario comprendono:

a) la somma di:

- I redditi a qualsiasi titolo percepiti al netto delle ritenute (pensioni, rendite...), ivi compresa l'indennità di accompagnamento,
- II beni mobili desunti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e certificazione ISEE (giacenza media),

b) detratte:

- I la quota dei beni mobili che rimane nella disponibilità del beneficiario come determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 18 lettera e) del presente regolamento,
- II l'importo forfetario per le piccole spese personali, se dovuto, di cui all'articolo 18 del presente regolamento,
- III eventuale quota a disposizione del coniuge e dei figli a carico del beneficiario in analogia a quanto disposto dall'INPS in materia di reversibilità.

CAPO III

Attività connesse all'erogazione della prestazione economica

Art. 11 - Garanzie patrimoniali a favore del Comune di Venezia

1. Le anticipazioni alla persona per il pagamento della retta, come indicato all'articolo 2 comma 2 lettera b), sono subordinate alla costituzione, in favore del Comune di Venezia, di ipoteca volontaria sui beni o diritti di cui all'articolo 2810 del codice civile e ss.

2. Il valore dell'ipoteca deve essere calcolato in base all'entità della prestazione economica pro die, di cui al presente Regolamento, rapportato all'attesa di vita media del beneficiario e al valore del bene immobile nella disponibilità del medesimo.

3. Qualora il valore dell'ipoteca divenga insufficiente a coprire il credito nel frattempo maturato a favore dell'Amministrazione comunale o sopraggiunga il termine di cui all'art. 2847 del codice civile, il beneficiario, o chi per esso, deve provvedere alla rinnovazione della stessa ai sensi del citato art. 2847 e ss del codice civile.

4. A seguito dell'avvenuto versamento al Comune di Venezia dell'intera somma dovuta, l'Amministrazione comunale rilascerà la liberatoria necessaria alla cancellazione dell'ipoteca.
5. Gli oneri derivanti dall'iscrizione, dalla rinnovazione e dalla cancellazione dell'ipoteca sono a carico del beneficiario/richiedente.

Art. 12 - Liquidazione della prestazione economica

1. La prestazione economica riconosciuta dai Servizi competenti viene liquidata direttamente alla Struttura ospitante.

Art. 13 - Revisione annuale della prestazione economica

1. Il beneficiario, o chi per esso, si impegna a produrre entro il 30 aprile di ogni anno la certificazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva di certificazione della capacità reddituale, di cui all'articolo 5 comma 4 punti b) e c) del presente regolamento.
2. Sulla base di tale documentazione, la prestazione economica è soggetta a revisione annuale d'ufficio con decorrenza dal 1 gennaio.
3. La documentazione relativa alla revisione deve essere presentata:
 - a) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Venezia;
 - b) a mezzo lettera raccomandata indirizzata ai Servizi competenti;
 - c) a mezzo PEC mediante invio all'indirizzo: protocollo@pec.comune.venezia.it

Art. 14 - Revisione straordinaria della prestazione economica

1. Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi o risorse ulteriori o comunque sia variata la sua condizione economica, il beneficiario stesso, o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, è tenuto a comunicare entro 30 giorni la variazione della condizione economica. Tale comunicazione comporta una revisione della prestazione economica dall'avvenuta variazione.
2. Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, debba far fronte a spese straordinarie necessarie alla tutela della persona, il beneficiario stesso, o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, può richiedere la revisione della prestazione economica. Tale richiesta dovrà essere corredata da documentazione a supporto che sarà valutata dai Servizi competenti e potrà comportare una variazione della prestazione economica.
3. La documentazione relativa alla revisione deve essere presentata:
 - a) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Venezia;
 - b) a mezzo lettera raccomandata indirizzata ai Servizi competenti;
 - c) a mezzo PEC mediante invio all'indirizzo: protocollo@pec.comune.venezia.it.

Art. 15 - Controlli

1. I Servizi competenti sono tenuti ad effettuare adeguate forme di controllo in ordine alla veridicità di quanto dichiarato utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune di Venezia.
2. I controlli possono essere effettuati anche avvalendosi di soggetti esterni all'Amministrazione comunale.

3. Per l'effettuazione dei controlli, i Servizi competenti hanno facoltà di chiedere la presentazione in originale o in copia della documentazione ritenuta necessaria, utile a dimostrare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. Tale documentazione sarà esaminata nel rispetto e tutela della normativa in materia di riservatezza dei dati personali e sarà resa al dichiarante nel caso di conferma delle dichiarazioni e trattenuta in copia se difforme.

4. Nel caso di errori materiali di modesta entità, che non comportino la perdita o revoca di agevolazioni, i Servizi competenti invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione. Negli altri casi, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per false dichiarazioni, i Servizi competenti provvedono alla revoca delle agevolazioni ed al recupero dei benefici indebitamente percepiti.

5. Qualora il beneficiario di una prestazione economica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e comma 3 non provveda alla restituzione di quanto dovuto al Comune di Venezia nel momento in cui si trova nelle condizioni di farlo, la prestazione economica viene sospesa unilateralmente dall'Amministrazione comunale a tempo indeterminato e comunque fino al pagamento di quanto dovuto.

Art. 16 - Deroghe

1. I Servizi competenti possono derogare alle disposizioni di cui al presente regolamento nel solo caso in cui venga ritenuto indispensabile per garantire, nell'immediatezza, l'effettiva disponibilità del diritto all'assistenza al beneficiario. Tale deroga avviene sulla base di proposta motivata dei responsabili dei Servizi competenti e deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione dei Servizi competenti.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione comunale viene in possesso in ragione dei procedimenti relativi all'erogazione delle prestazioni di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.) e con riguardo alle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente ("*Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari*" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2005 e integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 2/7/2007).

CAPO IV

Disposizioni Finali

Art. 18 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale, di anno in anno, con apposito provvedimento:

- a) individua il valore (importo) della retta di riferimento di cui all'articolo 8 del presente regolamento per il calcolo del contributo di residenzialità per le persone anziane;
- b) definisce l'entità dell'importo attribuito per le spese personali per le persone anziane;
- c) definisce l'entità dell'importo attribuito per le spese personali per le persone disabili;
- d) definisce l'entità dell'importo attribuito per le spese personali per le persone con problemi di salute mentale;

e) determina la quota dell'ammontare dei beni mobili che rimane nella disponibilità del beneficiario ovvero che non concorre al pagamento della retta.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Al fine di assicurare la regolare continuità dell'erogazione delle prestazioni economiche, il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2016.

Art. 20 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il *“Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia per il pagamento alle persone anziane non autosufficienti della quota assistenziale in strutture residenziali”* approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 6 aprile 2009 e modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 100 del 26 settembre 2011.

Allegato A – Procedura per il rilascio dell’attestazione di abbandono o di estraneità prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013 (articolo 3, comma 3, lettera e - articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del d.p.c.m. n. 159/13)

L’accertamento da parte della “*pubblica autorità competente in materia di servizi sociali*” dello stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e, del d.p.c.m. n. 159/13), dell’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del d.p.c.m. n. 159/13) è effettuato presentando richiesta di attestazione da parte del beneficiario, o chi per esso, al Servizio competente ai fini dell’avvio dell’indagine sociale.

Nella richiesta di attestazione della sussistenza di una delle condizioni di cui sopra, la persona interessata, o chi per essa, dovrà autocertificare, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/00:

- l’assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il coniuge/genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
- l’assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal coniuge/genitore;
- l’assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto) su un immobile di proprietà del coniuge/genitore.

A fronte della richiesta, il Servizio Competente procederà alla valutazione della situazione familiare, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell’attestazione.

A tal fine si sottolinea l’importanza di verificare elementi quali, a titolo esemplificativo:

- situazioni anagrafiche che comprovino l’effettiva irreperibilità del coniuge o del figlio/a,
- la sussistenza di provvedimenti da parte delle competenti Autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi.
- la non convivenza presso la medesima residenza.

La relazione dovrà essere trasmessa alla Direzione competente il Dirigente della quale, qualora dalla relazione del Servizio Sociale competente risulti la sussistenza della condizione di estraneità, procederà al rilascio della relativa attestazione.

L’attestazione dirigenziale avrà validità annuale e avrà valore unicamente ai fini ISEE.

Nei casi in cui il Servizio Sociale competente, in esito alla sua attività di valutazione, rilevi l’insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all’istanza di accertamento, segnalerà tale circostanza nella relazione e, conseguentemente, il Dirigente comunicherà alla persona interessata l’impossibilità di accertare l’effettività della condizione di abbandono o estraneità.